



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sentenza n. 02/2017

Nel procedimento n. 02/GNS/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente le segnalazioni del G.A.I. Maurizio Pelli e del G.A.P. Davide Verganti, in ordine a fatti avvenuti in occasione della partita tra Jomar C.C. e SC Ichnusa, svoltasi domenica 18 giugno 2017, presso il lago di Paola a Sabaudia, nella conclusiva 5° giornata del Campionato di Canoa Polo di Serie A Maschile e depositate in segreteria in data 21/06/2017, riguardanti il tesserato sig. **Salvatore Messina**, accompagnatore dirigente [facente funzioni di allenatore], del Canoa Polo Jomar C.C. che, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco, si sarebbe reso colpevole aver disatteso il provvedimento di espulsione e di aver rivolto frasi oltraggiose nei confronti dei suddetti Giudici Arbitri.

FATTO

Dalla segnalazione del 19.6.2017 da parte del G.A.P. Davide Verganti emergeva che, a seguito di reiterati travalicamenti dell'area tecnica, il Sig. Salvatore Messina veniva, prima, sanzionato con un cartellino verde e, successivamente, in ragione di perpetrate identiche violazioni, con un cartellino rosso. Il Messina protestava platealmente circa il provvedimento di espulsione. Lo stesso arbitro esponente riportava che *"Mi rendo conto che il tabellone dello shot dock che delimitava la zona tecnica era stato spostato in avanti, in linea con la fine del campo dove di solito stazionavo io."* e, poi, aggiunge *"Il Sig. Messina commenta platealmente che "è assurdo, non è giusto, queste cose devono finire", visto che spesso il suddetto è invitato a riprendere posto nell'area tecnica sia negli anni passati che in questo. Inoltre dice che "alla fine finiremo male", che "ne parliamo fuori" che "lo so che è quell'altro (Il collega Maurizio Pelli consigliere DAC, con cui arbitro la partita) che ti dice di farlo". Dopo alcuni minuti esce dal campo.*

Alla fine del primo tempo, in attesa dell'inizio del secondo tempo il Sig. Messina rientra nella zona tecnica per dare istruzioni ai giocatori. Il collega Maurizio Pelli che era più vicino lo invita ad uscire nuovamente, il Sig. Messina reagisce a voce animatamente, ma essendo lontano non capisco cosa gli dice, se non avvicinandomi che "vieni fuori dopo che ne parliamo" In modo minaccioso. Viene invitato il direttore di gara Daniele Insabella, che era di fianco al collega



Maurizio Pelli a far uscire il Sig. Messina.”

Dalla segnalazione del 19.6.2017 da parte del G.A.I. Maurizio Pelli emergeva altresì che:

“al minuto 8.35 del primo tempo della partita Jomar C.C. - SC Ichnusa, l'arbitro principale G.A.I. allontanava dall'area di gioco con un cartellino rosso per proteste, dopo averlo ammonito con un cartellino verde per lo stesso motivo, il Sig. Messina Salvatore in qualità di accompagnatore della squadra dello Jomar CC.

Finito il primo tempo di gioco il Messina, si avvicinava alla squadra riunita a bordo campo e parlava con gli atleti: alla mia richiesta rivolta al DG Sig. Insabella E. Daniele di allontanare dall'area di gioco l'espulso. Lo stesso in quel momento reagiva e mi apostrofava con offese come "sei un testa di minchia", "coglione" e arrivava a minacciare di darmi la lezione a fine partita”.

Tali segnalazioni, venivano inviate alla Segreteria Generale della FICK in allegato al relativo Referto arbitrale in data 21.6.2017 e girate da quest'ultima alla Procura Federale. Lo scrivente Giudice Sportivo, ritenuto competente sul caso dal P.F., in data 21.7.2017, riceveva il fascicolo in data 24.7.2017.

Con Ordinanza del 26.7.2017, il GSN fissava come termine di pronuncia delle decisione del presente procedimento n. 2/GSN/2017, la data del 4.8.2017 ed assegnava agli interessati il termine perentorio del 2.8.2017 ore 12,00, entro e non oltre il quale eventuali memorie e documenti avrebbero dovuto essere depositati presso la Segreteria federale, per la cura del contraddittorio e la comunicazione agli interessati.

Nelle more dei termini assegnati, giungevano tempestivamente le osservazioni del Sig. Salvatore Messina (datate 31.7.2017) e del Presidente della società Jomar CC, nonché Direttore della Gara in questione, Sig. Daniele Insabella (datate 1.8.2017).

Dalle osservazioni difensive del Sig. Salvatore Messina, del 31.7.2017, emergeva che:

“Il sottoscritto ... non ha mai disatteso il provvedimento di espulsione ricevuto durante la partita in questione e di non aver mai rivolto frasi oltraggiose nei confronti dei giudici arbitri Pelli e Verganti.

In dettaglio, durante la partita Jomar Club Catania Vs CC Ichnusa, nell'esercizio della mia attività di tecnico della formazione catanese ricevevo senza apparente motivo un cartellino rosso. Alla mia richiesta di maggiori dettagli sull'espulsione ricevuta, il Sig. Verganti (primo arbitro) mi comunicava che svolgevo il mio ruolo di tecnico senza rispettare la regola (da lui enunciata) che



mi imponeva di stare ad oltre mt. 2,00 dalla linea di fondo (o linea di porta).

Nel sollevare l'infondatezza di tale regola (non presente sul codice di gara) facevo notare che la mia posizione era appena dietro la linea di fondo (dietro shot dock).

Durante questo scambio di battute, forse concitato poiché avvenuto durante una fitta azione di gioco, il Sig. Verganti mi imponeva di lasciare l'area tecnica mostrandomi il cartellino rosso.

Nonostante le mie ripetute lamentele circa l'infondatezza della regola riguardante la distanza tecnico/linea di fondo, il Sig. Verganti bloccava il match nell'attesa che mi allontanassi.

Lasciata l'area tecnica e la contestuale area di gioco, il Sig. Pelli mi seguiva intimandomi di allontanarmi addirittura dalla zona in cui era presente parte del pubblico poiché, a suo dire, anch'essa ricompresa nell'area di gara. Non comprendendo l'intento dei Sig.ri Giudici nell'inibirmi assolutamente la presenza in zona neutra, chiedevo ad alta voce (data la distanza) spiegazioni poiché già distante a sufficienza dallo svolgimento dell'incontro (vedi art. 3.2 comma 4 del Codice di Gara).

Nonostante l'incontro fosse fermo, il Sig. Pelli minacciava la sospensione definitiva della partita fino a che non mi fossi allontanato dalla linea frontale del pubblico.

Nell'intendere, forse in quell'occasione, un carattere persecutorio nei miei confronti da parte dei giudici ho distolto l'attenzione dall'incontro accusandoli di un trattamento discriminatorio, severo e prevenuto nei miei confronti, presente a Sabaudia per assolvere il mio lavoro.

Il pubblico presente, tra l'altro, rafforzava la mia tesi e cercava di dissuadere Pelli e Verganti nel riprendere il gioco ormai fermo da diversi minuti e che la mia posizione fosse sufficientemente distante da qualunque interferenza”.

Dalle indicazioni fornite dal Sig. Daniele Insabella, in data 1.8.2017, Direttore di Gara nonché Presidente della società Jomar C.C., veniva spiegato come:

“durante lo svolgimento della partita Jomar Club Catania Vs CC Ichnusa notavo il Sig. Messina ed il primo arbitro Verganti sostenere un acceso dialogo riguardo la decisione arbitrale d'espulsione del tecnico. Il Sig. Messina contestava l'allontanamento poiché giunto in virtù dall'applicazione di una regola non presente, a suo dire, sul codice di gara (distanza di mt. 2.00 tra tecnico e linea di fondo).

Nonostante la normale contestazione della decisione e la dubbia motivazione dell'arbitro, il tecnico Messina lasciava l'area di gioco, occupando una zona frontale dedicata al pubblico ed



estranea all'era di gioco. Nello stesso frangente il Sig. Pelli, secondo arbitro dell'incontro, mi invitava a far allontanare ulteriormente il Sig. Messina poiché presente ancora in una zona di interferenza con lo svolgimento della partita.

Verificando che la posizione di Messina era effettivamente estranea all'area di gioco, poiché ormai posizionato tra il pubblico, invitavo il Sig. Pelli a concludere il contraddittorio con il tecnico e far riprendere il gioco regolarmente così come poi è avvenuto qualche secondo dopo”.

DIRITTO

In via preliminare, si ritiene che, ai sensi dell'art. 30 lett. d) ed e), il caso per cui si procede rientri nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale, essendosi i fatti svolti nel corso ed in occasione di una gara di campionato.

Nel merito, l'accertamento dei fatti operato dai Giudici Arbitri (Verganti e Pelli) non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste il relativo verbale in punto di fatto.

Tale fede privilegiata dei verbali degli ufficiali di gara, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso.

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione.

Altresì, fede privilegiata deve essere riferita alle dichiarazioni del Direttore di Gara.

Ad una attenta lettura delle segnalazioni degli Arbitri e delle osservazioni fornita dal D.G. e dal Sig. Messina, si rilevano numerosi punti di convergenza.

Circa il mancato rispetto del provvedimento di espulsione

Innanzitutto, la discussione è scaturita in virtù di questioni tecniche e regolamentari ed in particolare, riguardo l'interpretazione delle norme riguardanti l'area tecnica.

Dalla ricostruzione fornita dal G.A.P. Verganti, sembra obiettivamente equivoca la segnalazione di quest'ultimo: *“Mi rendo conto che il tabellone dello shot dock che delimitava la zona tecnica era stato spostato in avanti, in linea con la fine del campo dove di solito stazionavo io.”*

Anche la delimitazione del campo di gioco non appare chiara. Il D.G. Insabella riferisce che *“Verificando che la posizione di Messina era effettivamente estranea all'area di gioco, poiché ormai posizionato tra il pubblico”*.



Lo stesso Messina conferma che l'arbitro *“mi seguiva intimandomi di allontanarmi addirittura dalla zona in cui era presente parte del pubblico poiché, a suo dire, anch'essa ricompresa nell'area di gara”*.

Da quanto si legge, il pubblico era posizionato all'interno dell'area di gara, o l'area di gara non era ben delimitata, tanto da ingenerare tale incertezza.

Appare indubitabile, dunque, che la delimitazione dei confini del campo e dell'area tecnica non fosse così chiara e definita, tanto da poter essere soggetta ad interpretazione.

Tuttavia, tale circostanza di fatto, che, da una parte, giustifica la discussione circa la portata dell'area tecnica, dall'altra, non esime il dirigente/allenatore Salvatore Messina, dal rispettare le indicazioni impartite e la figura stessa dell'arbitro al quale si rivolge.

Sulla base di quanto sopra, il mancato rispetto del provvedimento di espulsione sembra inerire più l'interpretazione sui confini dell'area di gioco, che la netta violazione delle regole di gara.

Circa le frasi oltraggiose

Che la discussione abbia preso toni accesi e travalicato i confini “tecnici” è confermato dallo stesso Messina, il quale afferma che *“Nell'intendere, forse in quell'occasione, un carattere persecutorio nei miei confronti da parte dei giudici ho distolto l'attenzione dall'incontro accusandoli di un trattamento discriminatorio, severo e prevenuto nei miei confronti, presente a Sabaudia per assolvere il mio lavoro”*.

E' offensivo della categoria arbitrale, dubitare della imparzialità di suoi componenti.

Altresi, ingiuriose appaiono le parole attribuite dal G.A.I. Pelli al Sig. Messina: *“Lo stesso in quel momento reagiva e mi apostrofava con offese come "sei un testa di minchia", "coglione" e arrivava a minacciare di darmi la lezione a fine partita”*.

Tale comportamento costituisce violazione del principio di lealtà e correttezza, non rispettoso delle funzioni altrui, nonché lesivo della dignità e dell'immagine dei Giudici Arbitri e della stessa Federazione di cui esso è espressione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.C.K..

In ogni caso, deve essere considerato che il Messina ha agito in una situazione di concitazione dettata dall'andamento della gara.



Nel concorso delle siffatte circostanze deve ritenersi equa per il dirigente accompagnatore [facente funzioni di allenatore] Salvatore Messina, la sanzione della deplorazione, ai sensi dell'art. 5, lett. b e 6, lett. b) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K.;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale commina Salvatore Messina, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K., la sanzione della deplorazione.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 4 agosto 2017.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Filippo CECE